

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE****n° 5 in Data 23/02/2023**

ADUNANZA in prima convocazione – Seduta Pubblica

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **Febbraio** alle ore **18:00**, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig. **Facchetti Alberto** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>	<i>P/A</i>
FACCHETTI ALBERTO	SINDACO	<i>Presente</i>
FOSSATI EUGENIO ANGELO	CONSIGLIERE	<i>Presente</i>
BORRA SILVIA	CONSIGLIERE	<i>Presente</i>
BONO WOLMER	CONSIGLIERE	<i>Presente</i>
LUPATINI MONICA	CONSIGLIERE	<i>Presente</i>
ROCCO FABRIZIO	CONSIGLIERE	<i>Presente</i>
SIRANI ALEX	CONSIGLIERE	<i>Presente</i>
OMBONI SIMONA	CONSIGLIERE	<i>Presente</i>
BIANCHETTI ILARIA	CONSIGLIERE	<i>Presente</i>
FAUSTINI MICHELA	CONSIGLIERE	<i>Presente</i>
PARIS GIACOMO	CONSIGLIERE	<i>Presente</i>
MORASCHI PAOLO	CONSIGLIERE	<i>Assente</i>
PEZZUCCHI DANIELA ANGELA	CONSIGLIERE	<i>Presente</i>

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, **Dott.ssa Adriana Salini**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **il Presidente dichiara aperta** la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area Economico finanziaria e di seguito trascritta;

UDITA l'illustrazione della proposta effettuata dal Sindaco;

DATO ATTO che non sono seguiti ulteriori interventi o dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri presenti;

ACQUISITI, sulla citata proposta di deliberazione, i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabili di Area ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTA la suddetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione senza la necessità di apportarvi modifiche o integrazioni;

CON VOTI n. 3 astenuti (Faustini, Paris, Pezzucchi) e n. 9 favorevoli espressi dal Sindaco e da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Economico finanziaria, di seguito trascritta, nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
2. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e si ritenga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo on line.

Successivamente, a seguito di specifica e motivata richiesta del competente Responsabile proponente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI n. 3 astenuti (Faustini, Paris, Pezzucchi) e n. 9 favorevoli espressi dal Sindaco e da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D.lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii..



La trascrizione integrale degli interventi verrà pubblicata successivamente sul sito istituzionale nella sezione dell'Amministrazione Trasparente "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti organo di indirizzo politico".



Proposta n. 6 del 23/02/2023

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.**

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO che l'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."
- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 751, che "...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";
- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 758, che "Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e

i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";

- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con



deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

RILEVATO che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

RICHIAMATA, quindi, la Delibera C.C. n. 11 del 05/04/2022 con la quale sono state approvate per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

CONSIDERATO che il Comune di Coccaglio ritiene di mantenere invariate le aliquote prevedendo un gettito pari ad € 1.370.000,00;

VISTI:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
- l'art. 1 comma 767 della già citata Legge 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;



- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. **DI CONFERMARE** per l'anno di imposta 2023, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
Aliquota ordinaria Fabbricati di tipo "D/5" Istituti bancari	1,05%
Aliquota ordinaria Aree fabbricabili	1,05%
Aliquota ridotta Unità immobiliare nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,55%
Aliquota ridotta Unità immobiliare concessa ad uso gratuito dai genitori al figlio o viceversa, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti (art. 8 del Regolamento Comunale)	0,55%
Aliquota ridotta Fabbricati gruppo "D" diversi da "D/5"	1,01%
Aliquota ridotta Terreni agricoli non esenti	1,01%



Aliquota ridotta Altri fabbricati (restanti fattispecie imponibili)	1,01%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%

2. **DI STABILIRE** nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, fino alla concorrenza dell'importo da versare a titolo di imposta dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) precisando che nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione sarà divisa fra tutti i soggetti passivi;
3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
4. **DI STIMARE** in € 1.370.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 248.636,21 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
5. **DI PROVVEDERE** ai sensi dell'art. 1 comma 767, della già citata Legge 160/2019, ad inserire la presente deliberazione entro il 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze ai fini della pubblicazione che dovrà avvenire entro il 28 ottobre 2023;
6. **DI DICHIARARE** il conseguente verbale di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante urgenza di provvedere in merito.



Delibera C.C. n° 5 del 23/02/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Facchetti Alberto

Documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Adriana Salini

Documento firmato digitalmente